

Causa C-149/96

Repubblica portoghese contro Consiglio dell'Unione europea

«Politica commerciale — Accesso al mercato dei prodotti tessili —
Prodotti originari dell'India e del Pakistan»

Conclusioni dell'avvocato generale A. Saggio, presentate il 25 febbraio 1999	I-8397
Sentenza della Corte 23 novembre 1999	I-8425

Massime della sentenza

1. *Ricorso di annullamento — Motivi — Impossibilità di far valere gli accordi OMC per contestare la legittimità di un atto comunitario — Eccezioni — Atto comunitario diretto a garantirne l'esecuzione o che vi rinvii espressamente e in maniera precisa [Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]*
2. *Atti delle istituzioni — Pubblicazione — Pubblicazione tardiva — Incidenza sulla validità dell'atto — Insussistenza*
3. *Atti delle istituzioni — Risoluzione del Consiglio relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria — Mancanza di effetto vincolante*

4. *Politica commerciale comune — Normativa comunitaria — Legittimo affidamento degli operatori economici nel mantenimento di una situazione esistente — Insussistenza*
5. *Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione — Nozione*

1. Tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie.
3. La risoluzione del Consiglio 8 giugno 1993, relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, non ha efficacia vincolante e non obbliga le istituzioni a seguire specifiche regole in materia di redazione degli atti normativi.

Solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC, ovvero nel caso in cui l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, spetta alla Corte controllare la legittimità dell'atto comunitario controverso alla luce delle norme dell'OMC.

4. Il principio del rispetto del legittimo affidamento non può giustificare l'intangibilità di una normativa, e ciò in particolare in settori — come quello dell'importazione nella Comunità di prodotti tessili originari di paesi terzi — in cui è necessario, e di conseguenza ragionevolmente prevedibile, che le norme in vigore vengano continuamente adeguate alle variazioni della congiuntura economica.
5. Il divieto di discriminazione impone al legislatore comunitario di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.
2. La pubblicazione tardiva di un atto comunitario nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è ininfluente sulla validità dell'atto stesso.